

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **19 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura di AC Perugia S.p.A. nei confronti di:

F.I.G.C.

A.C. Parma S.p.A.

F.C. Parma S.p.A.

– Oggetto:

Con Comunicato Ufficiale n. 6/A, pubblicato in data 8 luglio 2004, il Presidente Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5 delle NOIF, ha approvato il conferimento in conto capitale dell'intera azienda sportiva della Parma AC S.p.A., nella neo-costituita Parma FC S.p.A., disponendo altresì l'attribuzione in capo alla affiliata Parma FC S.p.A. del titolo sportivo e il riconoscimento della anzianità di affiliazione.

– Pretese:

Accertamento dell'applicabilità dell'art. 16/6 delle NOIF e comunque accoglimento delle domande già svolte nelle due istanze di arbitrato già pendenti ai nn. 614/ARB e 627/ARB Registro Camera.

Annnullamento del provvedimento di cui al C.U. n. 6/A con il quale è stato approvato il conferimento dell'azienda sportiva Parma AC S.p.A. nella neo-costituita Parma FC S.p.A., con attribuzione del titolo sportivo e il riconoscimento della anzianità di affiliazione della conferente.

Annnullamento di ogni altro provvedimento della FIGC e/o di suoi singoli Organi interni, direttamente e/o indirettamente connesso, e/o presupposto, e/o concorrente, e/o conseguente al CU 6/A, ivi compresa la revoca dell'affiliazione delle società Parma AC e Parma FC.

Ordine alla FIGC di revoca dell'affiliazione della società Parma AC ai sensi e per gli effetti dell'art. 16/7 NOIF.

Condanna della FIGC, del Parma AC e del Parma FC al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza degli illeciti comportamenti dei convenuti, quantificati in € 35.000.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, o comunque da liquidarsi anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, anche della fase di conciliazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **19 luglio 2004** è stata presentata istanza di arbitrato, a cura del Sig. **Okolie Christian Charlible**. nei confronti di:

FIGC

LNP

– Oggetto:

In data 17 settembre 2003 il calciatore Okolie Christian Charlible stipulava con l'Ascoli Calcio 1898 un contratto professionistico, depositato in data 19 settembre.

Con provvedimento del 28.10.2003 l'Ufficio Tesseramenti della LNP comunicava che, al fine di ottenere l'esecutività del contratto e il tesseramento quale professionista per l'Ascoli Calcio 1898, lo stesso doveva essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport, subordinato alla compatibilità delle quote stabilite dal CONI e negando di conseguenza il visto di esecutività al contratto.

Il Sig. Okolie proponeva reclamo avverso il citato provvedimento della LNP innanzi alla Commissione Tesseramenti, che in data 16.2.2004 lo rigettava ritenendolo infondato.

Con reclamo del 18.2.2004 veniva presentata impugnativa innanzi alla CAF che, con decisione del 22.3.2004, CU n. 39/C, rigettava il ricorso.

– Pretese:

Annnullamento della decisione della CAF del 22.3.2004, CU n. 39/C.

Dichiarazione di validità ed efficacia del contratto tra il Sig. Okolie e l'Ascoli Calcio 1898, stipulato in data 17.9.2003 e obbligo alla LNP di concessione della relativa esecutività.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi, è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro